

# Le normative europee e internazionali contro la discriminazione

di *Eva Rizzin\** e *Claudia Tavani\*\**

I rom<sup>1</sup> costituiscono la minoranza più numerosa d'Europa: la risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom parla di 10 milioni di rom nel territorio dell'Unione Europea<sup>2</sup>.

L'allargamento dell'UE del 2004 e più recentemente l'entrata di Bulgaria e Romania nel gennaio 2007 hanno spinto gli attori politici e i legislatori europei a investire maggiori attenzioni sulla questione della tutela dei diritti delle minoranze rom e sinte in Europa.

Anche se l'UE possiede uno dei quadri legislativi in materia più avanzati al mondo, lo stato di protezione delle minoranze rom è ancora molto debole. Apparentemente i cittadini europei conoscono poco i diritti e i doveri che derivano da tali disposizioni, ossia che tutti, indipendentemente da vari fattori tra cui razza o origini etniche, hanno diritto a essere trattati allo stesso modo.

Varie organizzazioni internazionali hanno più volte sottolineato il fatto che i rom sono tra i gruppi etnici più colpiti dalla povertà, dalla discriminazione nel settore occupazionale, educativo, sanitario, amministrativo e in numerosi altri servizi, e incontrano numerosi ostacoli nel godimento di diritti umani e libertà fondamentali.

In Italia i rom e sinti sono chiamati "nomadi" sebbene non siano nomadi, fatto che li costringe a un certo tipo di esistenza, segregata come estranea, e nella quale risulta difficile riconoscere ispirazioni e modelli culturali autentici. La teoria del nomadismo è sempre più usata come forma di legittimazione culturale della loro marginalizzazione e segregazione.

Gli ostacoli alla piena integrazione delle minoranze rom e sinte in Italia sono tanti: il mancato riconoscimento come minoranza linguistica, il mancato rispetto delle norme e dei principi nazionali e internazionali, l'assenza di una politica rispettosa della diversità culturale che possa garantire una partecipazione attiva e propositiva dei rom e sinti a tutti i livelli.

Nel corso di questo capitolo verranno individuati i principali obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di protezione di minoranze e discriminazione razziale. Verrà descritta la principale normativa europea e internazionale e, a partire dalle numerose segnalazioni che pervengono all'Italia da

\* Osservazione e Istituto di cultura sinta.

\*\* University of Essex.

organismi internazionali in merito alla condizione dei rom e dei sinti, si richiamerà al rispetto degli impegni.

## I

### Normativa internazionale e obblighi dell'Italia

Al momento non è individuabile nel diritto internazionale una disciplina univoca sullo status di rom e sinti, anche perché non esiste una definizione di minoranza a cui essi potrebbero rifarsi per esigere il loro riconoscimento e la tutela dei loro diritti. Di conseguenza gli Stati che hanno adottato leggi a tutela di minoranze hanno seguito modelli diversificati col risultato che il riconoscimento di diritti e tutele cambia a seconda della specifica situazione nazionale.

Tra le varie convenzioni che richiamano al problema della discriminazione anche nei confronti delle minoranze, va citata la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD, detta anche Convenzione di New York) adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 1965 e ratificata dall'Italia con la legge 654/1975. Va tuttavia sottolineato che con la legge 85/2006 sono stati introdotti emendamenti alla legge 654/1975, per cui il campo di applicazione della legge viene ristretto e diminuiscono le pene per chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (Bencini, Cerretelli, 2006, p. 31). In effetti la sostituzione, da parte della nuova legge, del termine "incita" con la parola "istiga" rende più difficile la condanna basata su questa fattispecie di reato e questo, insieme alla riduzione della pena da tre anni a un massimo di diciotto mesi di carcere (sostituibile con una multa fino a 6.000 euro) ha indotto molte associazioni a denunciare la palese intenzione del Governo di centro-destra di attenuare la gravità di questo tipo di reati (Bencini, Cerretelli, 2006, p. 31).

Nel 1978 l'Italia ha ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il quale all'articolo 27 afferma che negli Stati nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, alle persone aderenti a queste minoranze «non verrà negato il diritto [...] di godere della loro cultura, di praticare la loro religione o di utilizzare la loro lingua».

La protezione delle minoranze viene inoltre garantita dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) all'articolo 14 e relativi protocolli e dalla Convenzione-Quadro per la protezione delle minoranze nazionali (Convenzione Quadro), approvata a Strasburgo il primo febbraio 1995 e ratificata dall'Italia con la legge 302/1997. L'Italia non ha invece ratificato la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 1992.

## 2

### Il riconoscimento delle minoranze rom in Europa

Numerosi paesi in Europa hanno riconosciuto ufficialmente la presenza di minoranze romani nel loro territorio. Dei 39 Stati membri della Convenzione Qua-

dro, la maggior parte include i rom nella protezione offerta, pur non avendo concesso loro lo status ufficiale di minoranza protetta. Tra questi anche l'Italia. I paesi che hanno riconosciuto il romanes come lingua minoritaria al momento della ratifica della Carta europea per le lingue regionali e minoritarie sono Austria, Ungheria, Olanda, Slovacchia, Germania e Svezia. Il riconoscimento del romanes come lingua minoritaria non sempre si traduce in riconoscimento dei rom come minoranza protetta dalla Convenzione Quadro, così ad esempio in Olanda. Gli Stati che hanno riconosciuto i rom come minoranza (esplicitamente o implicitamente) sono Croazia, Norvegia, Polonia, Ungheria (7 luglio 1993), Romania (articolo 6 della Costituzione del 1991), Slovenia (articolo 65 della Costituzione del 1992), Slovacchia (articoli 33 e 34 della Costituzione del 1992), Repubblica Ceca, Svezia, Macedonia, Serbia e Montenegro. Nel 1993 l'Austria ha riconosciuto il diritto di rom e sinti di creare i loro «consigli dei gruppi etnici». Nel 1995 la Finlandia ha modificato la sua Costituzione per includere i rom tra le minoranze protette (Castangia, 1999, p. 206).

Secondo il Comitato per gli affari legali e i diritti umani del Consiglio d'Europa:

I rom sono legalmente riconosciuti *a*) come minoranza nazionale o etnica in Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, "ex repubblica iugoslava di Macedonia", Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia, Ucraina, e Repubblica Federale di Jugoslavia; *b*) come minoranza nazionale tradizionale in Finlandia; *c*) come gruppo razziale protetto dal Race Relations Act del 1976 nel Regno Unito. I rom non godono di status legale particolare in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Slovenia e Svizzera. Non ci sono rom ad Andorra, in Islanda e a Malta. Il relatore dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa non ha ricevuto informazioni circa lo status legale dei rom dai seguenti Stati membri: Albania, Bulgaria, Cipro, Estonia, Francia, Georgia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Moldavia, Portogallo, Russia, San Marino, Spagna e Turchia (Council of Europe, 2002).

### 3

#### **Il mancato riconoscimento delle minoranze rom e sinte in Italia**

Nell'ordinamento giuridico italiano i rom e sinti non sono riconosciuti come minoranza storico-linguistica. Il dibattito parlamentare relativo alla legge 482/1999, *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, infatti, escluse la minoranza rom e sinta tra quelle ammesse a tutela, sulla base di una mancanza di radicamento sul territorio, riservandosi di proporre e approvare una legge *ad hoc* che tenesse conto della loro specificità. Ma, nonostante l'impegno assunto dal Parlamento e le diverse proposte di legge presentate, non si sono ancora registrati risultati positivi.

In realtà la legge 482/1999 venne approvata solo dopo un dibattito travagliato tra le forze politiche e a seguito della cancellazione di qualsiasi riferimento alle minoranze rom e sinti, disattendendo così norme, principi e impegni internazionali, in particolare la Carta Europea per le lingue regionali e minorita-

rie, che prevede la protezione anche di lingue sprovviste di territorio (punto c), e la Convenzione Quadro.

A questo proposito l'Advisory Committee ha ribadito la necessità del riconoscimento della minoranza rom e sinta, sottolineando come, se da una parte gli Stati godono di ampio margine nel valutare le circostanze specifiche che si applicano nel loro caso, questo va fatto nel rispetto dei principi di Diritto Internazionale e pertanto l'applicazione della Convenzione Quadro non dovrebbe mai essere la causa di una distinzione ingiustificata e arbitraria (Council of Europe, 2001, § 13-4).

Nel dicembre 2005 il commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, Alvaro Gil Robles, ha parlato del mancato riconoscimento dei sinti e dei rom come minoranze etniche e linguistiche, notando che

nel 1999 è stata adottata la legge sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche. La legge, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana, prevede la tutela delle minoranze linguistiche storiche in Italia [...]. I rom e i sinti sono stati esclusi dai vantaggi di tale legge, per il fatto che questo gruppo non è legato a un territorio determinato (Council of Europe, 2005, p. 53).

La questione del mancato riconoscimento alle popolazioni rom e sinte dello status di minoranze storico-linguistiche è stata anche sottolineata nel secondo (ECRI, 2001) e terzo rapporto sull'Italia (ECRI, 2006) dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI). Già nel secondo rapporto l'ECRI raccomandava all'Italia l'elaborazione a livello nazionale di una politica globale per migliorare in vari settori la situazione delle popolazioni rom e sinte (ECRI, 2001, p. 24), ma non ci sono state evoluzioni in merito all'elaborazione di tale politica (ECRI, 2001, p. 22).

La necessità del riconoscimento è stata ribadita nell'ambito della prima Conferenza internazionale sulla situazione dei rom, organizzata nel gennaio 2008 dal ministero dell'Interno e dal ministero della Solidarietà Sociale<sup>3</sup>, dove è stato illustrato il progetto finalizzato al riconoscimento dello status di minoranza linguistica, in base a quanto già previsto dalla legge 482/1999, anche tramite la costituzione di una commissione interministeriale alla quale far partecipare le associazioni delle comunità.

Un primo risultato positivo nel processo di riconoscimento si potrebbe ottenere attraverso una rapida entrata in vigore della proposta di legge 2858, *Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, per l'estensione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche alle minoranze dei rom e dei sinti* presentata il 3 luglio 2007<sup>4</sup>. Il riconoscimento dovrebbe fare parte di un intervento complessivo rivolto a una minoranza portatrice di storia e cultura complesse e vive, parte integrante della cultura italiana. Sarebbe quindi un presupposto per restituire dignità a chi vive da tantissimi anni in Italia senza quel riconoscimento dato invece ad altre minoranze storico-linguistiche; inoltre aprirebbe spazi seri di dialogo e di confronto alla pari, sottolineando che in realtà la particolarità culturale di rom e sinti non sconvolge nessun equilibrio.

## 4

**Legislazione europea anti-discriminatoria**

Verso la metà degli anni Novanta, emerse e trovò ampio consenso l'idea che la Comunità Europea dovesse fare maggiori sforzi per combattere le discriminazioni. Furono così approvati un nuovo articolo del Trattato della Comunità Europea e due direttive. La prima è la direttiva sull'uguaglianza razziale<sup>5</sup>, recepita in Italia con il D.L. 9 luglio 2003, n. 215, *Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*<sup>6</sup>. Questa vieta la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, sia diretta che indiretta, nonché le molestie e gli inviti a discriminare. La seconda è la direttiva sull'uguaglianza di trattamento sul lavoro<sup>7</sup>, che vieta la discriminazione nell'occupazione e formazione.

Le due direttive formano oggi una struttura giuridica che dovrebbe permettere a coloro che vivono nell'UE di avvalersi di protezione giuridica contro le discriminazioni. Tuttavia, la discriminazione continua a esistere e molto deve essere fatto per garantire la corretta attuazione e applicazione del quadro giuridico: manca ancora la volontà politica di tradurre le leggi in iniziative concrete a lungo termine e non c'è un solido sostegno popolare.

A tal proposito il 27 giugno 2007, l'Italia, insieme ad altri 13 paesi, ha ricevuto una lettera formale dalla Commissione UE che ha aperto una procedura di infrazione accusando il nostro paese di non aver ancora attuato completamente e correttamente la direttiva 2000/43. Lettera formale seguita il 27 settembre 2007 da una risoluzione adottata dal Parlamento Europeo sull'applicazione della direttiva<sup>8</sup>. La lista delle inadempienze denunciate dalla Commissione UE nella lettera è lunga. Negli Stati messi in mora da Bruxelles non sarebbero infatti garantiti a sufficienza – per minoranze come i rom o i sinti – l'integrazione nel mercato del lavoro, la formazione professionale, un'adeguata protezione sociale e istruzione, così come l'accesso ai beni e ai servizi pubblici, compresi gli alloggi.

All'Italia, poi, vengono contestati tre punti in particolare: una violazione dell'articolo 2, comma 3, il quale sancisce che

le molestie sono da considerarsi [...] una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo

a seguito del non recepimento nella legislazione nazionale del concetto di molestia su base razziale; l'assenza di una legge che preveda la condivisione dell'onere della prova, in violazione all'articolo 8, in base a cui i tribunali sono tenuti a non lasciare alla vittima l'onere della prova della discriminazione subita, ma a verificare la violazione del principio della parità di trattamento; la mancanza di norme precise sulla protezione contro gli abusi razziali o etnici<sup>9</sup>.

Va precisato che l'articolo 8-sexies della legge 101/2008 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per*

*l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*), modificando il testo dell'articolo 4 del D.L. 9 luglio 2003, n. 215, garantisce una più spedita condivisione dell'onere della prova<sup>9</sup>.

## 5

### **Risoluzioni dell'Unione Europea per la tutela dei rom**

Negli anni le risoluzioni sui rom da parte del Parlamento Europeo si sono moltiplicate senza però avere esiti a causa del loro valore non vincolante. Tra le varie risoluzioni che meritano attenzione si ricorda quella del 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia, emanata a seguito del decreto del 21 maggio 2008 che ha dichiarato lo stato di emergenza in Lombardia, Lazio e Campania e l'attuazione di un censimento dei campi nomadi in queste regioni. In essa il Parlamento ha espresso preoccupazione

per il fatto che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, i Prefetti, cui è stata delegata l'autorità dell'esecuzione di tutte le misure, inclusa la raccolta di impronte digitali, possano adottare misure straordinarie in deroga alle leggi, sulla base di una legge riguardante la protezione civile in caso di "calamità naturali, catastrofi o altri eventi", che non è adeguata o proporzionata a questo caso specifico<sup>10</sup>.

Di grande rilevanza è anche la risoluzione del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom, secondo cui

considerando che i 12-15 milioni di rom che vivono in Europa – di cui circa 10 milioni nell'Unione Europea sono vittime di discriminazioni razziali e soggetti in molti casi a gravi discriminazioni strutturali e a condizioni di povertà e di esclusione sociale, come anche a discriminazioni molteplici in base al sesso, all'età, all'handicap o all'orientamento sessuale [...] <sup>12</sup>.

È necessario porre fine alla loro segregazione nell'istruzione, sostenerne l'inserimento nel mercato del lavoro e, con microcrediti, aiutarli ad avviare attività imprenditoriali. Oltre a elencare le principali forme di discriminazione di cui i rom sono vittime e le principali sfide da affrontare e risolvere, la risoluzione sollecita la nuova Agenzia per i diritti fondamentali a porre la questione fra le massime priorità del programma del lavoro. Inoltre invita la Commissione Europea a istituire un'entità per mettere in atto una strategia europea per l'inclusione dei rom e un forum di alto livello per lo sviluppo di politiche efficaci; e sottolinea l'importanza del coinvolgimento delle autorità locali.

Già in passato il Parlamento si era espresso in maniera simile. Ad esempio il 28 aprile 2005 veniva adottata la risoluzione "sulla situazione dei rom nell'Unione Europea"<sup>13</sup>. Di seguito, nel giugno 2006, riponeva l'accento sulle discriminazioni subite dalle donne rom, adottando una risoluzione specifica sulla loro situazione<sup>14</sup>. Quest'ultima, che s'iscrive nell'ambito di una serie di documenti sulla povertà e sulle pari opportunità, è la prima risoluzione che evidenzia la

discriminazione multidimensionale subita dalle donne rom negli Stati dell'UE, la quale aggrava il ciclo di povertà in cui molte di loro sono nate, mettendo a repentaglio la loro dignità (Bitu, 2005).

## 6

### Il Consiglio d'Europa e l'ONU

Il Consiglio d'Europa lavora in cooperazione con i governi e con i rom e i sinti a favore del rispetto dei loro diritti e alla loro integrazione nella società attraverso diversi strumenti, quali le raccomandazioni del Comitato dei ministri; la Convenzione Quadro; la Carta sociale europea; la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie; il Rapporto del commissario per i diritti dell'uomo; giudizi della Corte Europea per i diritti dell'uomo; l'esperienza della divisione del Consiglio d'Europa per i rom, sinti e viaggianti che ha assistito una decina di governi nel processo di strategia nazionale per i rom.

In questo contesto è importante ricordare la raccomandazione 1.557 del 2002 sulla situazione giuridica dei rom in Europa<sup>15</sup> che segue di dieci anni la 1.203 del 1993 sulla protezione dei gitani o zingari<sup>16</sup>. I punti 3 e 15 rilevano il diffuso fenomeno della discriminazione contro i rom nonché la necessità di rafforzare il sistema di monitoraggio delle discriminazioni nei loro confronti e di risolvere la questione del loro status giuridico. Si sottolinea, inoltre, come da un punto di vista giuridico le comunità rom e sinte non siano ancora considerate, in tutti i paesi membri, come minoranze etniche nazionali e pertanto non beneficino dei diritti che questo status prevede e che devono essere loro garantiti nel rispetto della Carta europea e della Convenzione Quadro.

Negli ultimi anni il Consiglio d'Europa ha provato a completare il lavoro normativo con delle iniziative bilaterali, incoraggiando una ventina di paesi ad adottare una strategia nazionale che permetta la piena integrazione dei rom. L'approccio generale si basa sull'idea che se si lavora per i rom bisogna lavorare con i rom stessi; e che la politica che deve essere perseguita deve necessariamente rifarsi a una strategia nazionale, globale e coerente.

#### 6.1. Carta sociale europea e Comitato europeo per i diritti sociali

La Carta sociale europea, firmata a Roma nel 1950 e recentemente rivista, contiene un elenco di diritti sociali e permette alle organizzazioni non governative di chiamare il Governo a rispondere davanti al Comitato per i diritti sociali della violazione di un articolo della Carta.

Il 7 dicembre 2005, a seguito di un reclamo collettivo presentato contro l'Italia dall'European Roma Rights Center (ERRC), in collaborazione con alcune organizzazioni italiane, l'Italia è stata condannata per aver violato le disposizioni della Carta ed è stata incoraggiata a sanare la situazione. Secondo il Comitato per i diritti sociali la sistemazione dei rom nei "campi nomadi" viola sistematicamente l'articolo 31 (diritto all'abitazione) e l'articolo E (non discriminazione) della Carta<sup>17</sup>.

A seguito della condanna l'Italia ha risposto che si sarebbe impegnata per adottare una strategia globale in grado di affrontare le questioni rom e per il riconoscimento della minoranza, ma a distanza di tre anni nulla è cambiato.

## 6.2. CERD

Nell'ambito delle Nazioni Unite il CERD (Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale) ha adottato nel 2000 una raccomandazione generale intitolata *Discriminazione nei confronti dei rom*<sup>18</sup> in cui si raccomanda agli Stati membri di adottare una serie di misure per la protezione dalla violenza razziale, per migliorare le condizioni di vita e istruzione, l'atteggiamento dei mezzi di informazione e favorire la partecipazione dei rom alla vita pubblica.

Nel febbraio 2008 il Governo italiano è stato chiamato di fronte al CERD per la discussione dell'ultimo rapporto, presentato nel 2006<sup>19</sup>. A contraddire su tutti i punti il rapporto italiano è stato quello presentato da una coalizione di organizzazioni per i diritti umani come European Roma Rights Center (ERRC), Centre of Housing Rights and Evictions (COHRE), Osservazione e Sugar Drom, inviato nel gennaio 2008 al CERD<sup>20</sup>.

Il 7 marzo 2008 il CERD è giunto alle sue osservazioni conclusive<sup>21</sup> facendo delle critiche severe per il trattamento dei rom e dei sinti. Il CERD ha espresso serie preoccupazioni sui molti casi di discorsi pieni di odio razziale rivolti contro rom e sinti da parte di politici, e sul ruolo dei mass media nello propagare tali messaggi. Ha anche sottolineato la sua preoccupazione «per i rapporti che riferiscono maltrattamenti verso i rom, in particolare verso i rom di origine rumena, eseguiti da agenti delle forze di polizia durante i raid nei campi rom» (CERD Concluding Observations, supra n. 32, § 19), la segregazione continua dei rom e dei sinti in campi nomadi; le ordinanze discriminanti e i segnali stradali che restringono la libertà di movimento dei rom e dei sinti in Italia. Infine il Comitato ha dato particolare rilievo al fatto che il Governo italiano non ha riconosciuto i rom e i sinti come minoranza e che non ha adottato una politica nazionale capace di migliorare la situazione di queste comunità in Italia (CERD Concluding Observations, supra n. 32, § 12-6).

## 7

### **La partecipazione: un requisito indispensabile**

Negli ultimi anni i governi europei hanno fatto numerosi sforzi per adattare la propria legislazione agli standard internazionali in materia di tutela delle minoranze e discriminazione razziale. Nonostante tutto, la reale partecipazione di rom e sinti, in particolare dei giovani, ai processi decisionali e politici è molto limitata. Manca un approccio sostanziale in grado di promuovere il loro pieno coinvolgimento come soggetti attivi all'interno della società, affinché possano divenire promotori della loro autonomia sociale e culturale.

È necessario garantire un'effettiva partecipazione alla vita politica, per cui i partiti politici nazionali ed europei dovrebbero impegnarsi per riformare le proprie strutture interne così da rimuovere ogni ostacolo alla partecipazione di rom



e sinti e da incorporare nella propria agenda politica e sociale programmi specifici finalizzati alla loro piena integrazione.

Mentre in vari paesi europei sono state attivate strategie per eleggere rom e sinti a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo, in Italia solo nel 2005 un candidato sinto (Yuri Del Bar) è stato eletto consigliere comunale a Mantova e spesso le candidature di rom e sinti sono fallite sotto i colpi di propagande razziste.

L'assenza endemica di rom e sinti dalla partecipazione nelle attività delle organizzazioni internazionali che si occupano di questioni rom è notevole. Non si può, però, avere una strategia europea per i rom e i sinti efficace senza che i diretti protagonisti entrino nella sua definizione, implementazione e valutazione dei risultati. Un aspetto positivo è che negli ultimi anni gli attivisti rom e sinti europei stanno diventando sempre più abili nel sostenere le proprie richieste politiche di riconoscimento, avanzando pressioni sull'ONU e su altre istituzioni internazionali.

È importante investire sui giovani rom e sinti, poiché essi si facciano portatori di un rinnovamento indispensabile per uscire dalla sofferenza, dall'incertezza, dalla crisi di identità, dalla situazione conflittuale di dover condividere i valori etici tradizionali romanes e le esigenze complesse della modernità.

L'Unione Europea sembra essere l'unica istituzione che può forzare la mano dei partiti politici per migliorare la situazione dei rom e dei sinti. La speranza è che proprio dall'UE possa arrivare un aiuto per determinare il rispetto dei diritti umani e della diversità, condizioni indispensabili per garantire un futuro migliore e una giusta convivenza tra popoli in una società multiculturale quale la nostra vorrebbe essere.

La lotta alla discriminazione razziale e l'impegno verso un'integrazione non è necessario solo per il rispetto dei diritti umani dei rom e dei sinti, ma anche un elemento essenziale per uno sviluppo democratico e stabile di qualsiasi società.

## Note

1. Con l'utilizzo del termine rom si vuole indicare individui o gruppi di diverse culture, che frequentemente tendono ad autodefinirsi come rom, sinti, kalè, romanichals e manouche o altri ancora. La scelta di utilizzare un singolo termine per identificare questi gruppi etnici nasce da una necessità pratica di semplificazione della lingua e non intende sminuire la grande diversità che esiste all'interno di queste comunità.

2. Risoluzione del Parlamento Europeo del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom, P6\_TA(2008)0035, disponibile sul sito [http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0035&language=IT&ring=P6-RC-2008-0050#ref\\_1\\_1ref\\_1\\_1](http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0035&language=IT&ring=P6-RC-2008-0050#ref_1_1ref_1_1)

3. Come riportato sul sito del ministero dell'Interno, [http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala\\_stamp/notizie/minoranze/092\\_2008\\_01\\_22\\_conferenza\\_rom\\_sinti.html](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stamp/notizie/minoranze/092_2008_01_22_conferenza_rom_sinti.html). Il programma della conferenza è disponibile sul sito [http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0970\\_conferenza\\_immigrazione\\_programma.pdf](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0970_conferenza_immigrazione_programma.pdf)

4. Il testo della proposta è disponibile sul sito [http://legxiv.camera.it/\\_dati/lavori/stampati/pdf/15PDL0033210.pdf](http://legxiv.camera.it/_dati/lavori/stampati/pdf/15PDL0033210.pdf). Per un commento sulla presentazione della proposta di legge è consultabile il sito <http://www.radioradicale.it/scheda/237303/presentazione-della-proposta-di-legge-per-estendere-le-disposizioni-di-tutela-delle-minoranze-linguistiche>.

5. Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, *G.U. leg-*

ge 19 luglio 2000, n. 180, pp. 22-6, disponibile sul sito [http://ec.europa.eu/employment\\_social/fundamental\\_rights/pdf/arct/43\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/arct/43_it.pdf)

6. Pubblicato sulla *G.U.* legge 12 agosto 2003, n. 186 e disponibile sul sito <http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03215dl.htm>

7. Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, *G.U.* legge 2 dicembre 2000, n. 303, pp. 16-22 disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:IT:HTML>

8. Il Parlamento Europeo ritiene che molto deve essere ancora fatto per implementare la direttiva pienamente, specialmente su questioni quali i rimedi legali; l'onere della prova nei casi di discriminazione razziale; la crescita della consapevolezza; la raccolta dei dati; l'indipendenza delle autorità nazionali per la parità di trattamento. Vedi anche il sito <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20070823BRI09775+FULL-TEXT+DOC+XML+Vo//IT#title5>

9. Vedi anche l'intervento al Parlamento Europeo di Vittorio Agnoletto del 27 settembre 2007 sull'applicazione della direttiva, disponibile sul sito <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20070927+ITEM-003+DOC+XML+Vo//IT&query=INTERV&detail=4-015>

10. Il testo della legge è disponibile sul sito <http://www.camera.it/parlam/leggi/08101.htm>

11. Risoluzione del Parlamento Europeo europeo del 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia, P6\_TA-PROV(2008)0361, disponibile sul sito <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-2008-0361+0+DOC+XML+Vo//IT>

12. Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia europea per i rom, supra n. 2

13. Risoluzione del Parlamento Europeo sulla situazione dei rom nell'Unione Europea, 28 aprile 2005, P6\_TA(2005)0151, disponibile sul sito <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-2005-0151+0+DOC+XML+Vo//IT>

14. Risoluzione del Parlamento Europeo sulla situazione delle donne romaní nell'Unione Europea (2005/2164(INI)), primo giugno 2006, P6\_TA (2006)0244, disponibile sul sito <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-2006-0244+0+DOC+XML+Vo//IT>

15. Disponibile sul sito <http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adopted-text/ta02/erec1557.htm>

16. Disponibile sul sito <http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA93/erec1203.htm>

17. Comitato Europeo per i Diritti Sociali, Decisione nel Merito Centro Europeo per i Diritti dei Rom (ERRC) v. Italia, Reclamo n. 27/2004, disponibile sul sito [http://www.osservazione.org/documenti/ECSR\\_italy\\_it.pdf](http://www.osservazione.org/documenti/ECSR_italy_it.pdf)

18. UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), *CERD General Recommendation XXVII on Discrimination Against Roma*, 16 August 2000, disponibile sul sito <http://www.unhcr.org/refworld/docid/45139d4f4.html>

19. United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, *Fifteenth periodic reports of States parties due in 2005 Addendum Italy*, CERD/C/ITA/15, 29 March 2006, disponibile sul sito <http://www.unhcr.org/refworld/docid/453779760.html>

20. European Roma Rights Center (ERRC), Centre of Housing Rights and Evictions (COHRE), Osservazione e Sucar Drom, Rapporto sulla situazione italiana presentato alla Commissione delle Nazioni Unite per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale (CERD) riunito per la 72a sessione, 2008, disponibile sul sito [http://www.osservazione.org/documenti/CERD-Report-2008%20\\_IT\\_.pdf](http://www.osservazione.org/documenti/CERD-Report-2008%20_IT_.pdf)

21. United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, *Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Italy*, CERD/C/ITA/CO/15, 16 May 2008, disponibile sul sito <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4883cfard.html>. Il testo completo delle osservazioni conclusive in italiano è consultabile sul sito [http://www.osservazione.org/documenti/CERD-C-ITA-CO-15%20\\_IT.pdf](http://www.osservazione.org/documenti/CERD-C-ITA-CO-15%20_IT.pdf)